

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA CONCLUSIONE DEL
CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE TECNICA E
MANUTENZIONE FULL RISK DI N. 2 CAMERE IPERBARICHE
CON IMPIANTI ANNESSI**

INDICE

1. PREMESSE	3
2. OGGETTO DELL'APPALTO	3
3. DURATA DEL CONTRATTO	4
4. VALORE DELL'APPALTO.....	5
5. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	5
6. NORME DI RIFERIMENTO	6
7. PERSONALE E FORMAZIONE	6
8. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA	6
9. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONTRAENTE.....	7
10. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA	8
11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	9
12. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA.....	10
13. PENALITA'	11
14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	12
15. CESSIONE E SUBAPPALTO	12
16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	13
17. FORO COMPETENTE.....	13
18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	13

1. PREMESSE

Con Deliberazione a contrarre n 779 del 27/07/2020, questa Amministrazione ha deliberato di indire una procedura aperta per l'aggiudicazione del contratto per il servizio della gestione tecnica e manutenzione full risk di n. 2 camere iperbariche con impianti annessi per 36 mesi dell'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è: ASST Grande Ospedale Niguarda, Piazza Ospedale Maggiore 3, 20162 Milano.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'ing. Giuseppe Lorenzon.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale disciplina gli aspetti tecnici e contrattuali inerenti il servizio di gestione e manutenzione full risk del "Sistema Iperbarico", composto da n. 2 camere iperbariche, dal sistema di gestione e controllo automatico mediante software ed hardware delle camere iperbariche, dal sistema antincendio, dal sistema di distribuzione gas medicali all'interno delle camere iperbariche, dal sistema di sottossigenazione, dal sistema di condizionamento e dal sistema di videoregistrazione e sorveglianza delle camere iperbariche.

Scopo del servizio che viene affidato è garantire il mantenimento e la massima e continua funzionalità ed efficienza delle camere iperbariche, con annessi impianti, allocate presso il Nuovo Centro di Medicina Iperbarica al piano terra ed interrato del pad. DEA e centrali esterne dell'ASST Niguarda – Milano, assicurandone adeguata manutenzione nel rispetto delle condizioni di sicurezza e delle relative disposizioni di legge, nonché fornire, un adeguato supporto alla gestione delle stesse. La Ditta incaricata dovrà assumersi la responsabilità della gestione e sicurezza dell'area iperbarica, predisponendo appositi manuali e procedure per la gestione dell'usuale e dell'emergenza in accordo a quanto previsto della DGR Lombardia n. 49305 del 2000. Manuali e procedure scritte dovranno essere formalmente consegnati ai preposti, al personale tecnico e sanitario.

Il servizio ha per oggetto l'effettuazione di compiti propri di un Servizio globale "Full Risk" relativamente a:

- a. Manutenzione preventiva programmata
- b. Manutenzione straordinaria su guasto
- c. Verifiche periodiche di sicurezza, comprese le verifiche all'impianto antincendio (mensile) delle camere e dei locali (semestrale)
- d. Direzione tecnica del centro di medicina iperbarica
- e. Valutazione e continua sorveglianza dei rischi del sistema iperbarico dell'area iperbarica
- f. Formazione per tutto il personale del centro di medicina iperbarica per gli adempimenti di legge e accreditamento

Non rientrano nell'oggetto dell'appalto la messa a norma delle C.I. in seguito all'adeguamento a sopraggiunte normative.

I compiti elencati dovranno essere espletati nelle modalità, nei tempi e nel livello di cooperazione con il personale dell'ASST Niguarda secondo quanto stabilito nei paragrafi e negli articoli successivi.

Più esplicitamente il presente appalto si intende del tipo "Full-Risk" per quanto concerne ogni e qualsiasi prestazione, compreso pertanto la fornitura delle parti di ricambio, materiali soggetti a usura, nonché

l'approvvigionamento e messa in opera delle bombole di aria compressa dopo ogni prova antincendio mensile.

Si intendono escluse dal contratto, anche in corso d'opera, tutte le prestazioni che l'Azienda riterrà opportuno affidare ad altre Ditte, a proprio insindacabile giudizio e nel superiore interesse dell'Azienda, nonché ogni prestazione che riterrà utile eseguire direttamente avvalendosi dell'opera di proprio personale dipendente.

3. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di **36 mesi** dalla data di sottoscrizione o dalla data indicata nel provvedimento di aggiudicazione o nella lettera di affidamento, con facoltà bilaterale di recesso, anche parziale, con preavviso di 60 giorni.

Al termine dei 36 mesi l'Azienda potrà rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, fino a 24 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni

3.1 Periodo di prova

L'aggiudicazione deve intendersi subordinata all'esito positivo di un periodo di prova di mesi 6 (sei), decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio. Detto periodo è incluso nella durata contrattuale complessivamente stabilita in 360 (sessanta) mesi.

Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del periodo di prova, il DEC (Direttore Esecutivo del Contratto), supportato dagli uffici competenti, predisporrà una relazione sull'idoneità complessiva del servizio.

Laddove il periodo di prova dovesse essere positivamente superato, ne verrà data formale comunicazione alla ditta aggiudicataria la quale sarà, pertanto, autorizzata alla prosecuzione del servizio. Detto periodo (di sei mesi) verrà computato nella durata complessiva del servizio.

Nel caso in cui invece il periodo di prova dovesse sortire esito negativo, la Stazione Appaltante provvederà a:

- predisporre apposita relazione, a firma del DEC, nella quale verranno espresse le motivazioni sottese al giudizio di inidoneità del servizio, previa contestazione, in contraddittorio tra le parti, delle cause dell'inadeguatezza del servizio offerto;
- comunicare all'appaltatore – entro il termine di 30 (trenta) giorni di calendario dalla scadenza del periodo di prova:
 - ✓ nel caso di gravi inadempimenti che precludono il superamento del periodo di prova, l'avvio del procedimento per la risoluzione del contratto;
 - ✓ nel caso in cui le carenze riscontrate nel servizio reso non siano di particolare gravità, la concessione di un termine perentorio entro il quale la Società aggiudicataria dovrà ottemperare alle prescrizioni impartite dalle Stazioni appaltanti ed effettuare tutti gli adempimenti richiesti onde rimuovere le cause ostative alla prosecuzione ovvero alla regolare esecuzione del servizio;
- in caso negativo, ovvero qualora persista l'irregolarità o inidoneità del servizio, affidare il servizio ad altra società, utilizzando, ove possibile ed opportuno, la graduatoria della procedura concorsuale.

In tale caso, il contratto si intenderà risolto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

In caso di risoluzione contrattuale, alla società non verrà riconosciuto alcun indennizzo e l'Ente appaltante provvederà unicamente al pagamento delle prestazioni regolarmente effettuate sino alla avvenuta risoluzione.

A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti, l'ASST si riserva di incamerare il deposito cauzionale. L'aggiudicatario dovrà in ogni modo garantire la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo soggetto.

4. VALORE DELL'APPALTO

L'Importo complessivo della procedura è pari ad **€850.000,00 oltre IVA**, come segue:

Descrizione	Importo (IVA escl.)
Base d'asta 36 mesi	€ 510.000,00
Rinnovo 24 mesi	€ 340.000,00
Valore appalto	€ 850.000,00

I **canoni offerti** si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio nonché, nel loro complesso, remunerativi.

I prezzi si intendono definitivi, fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio comprensivo di tutte le prestazioni richieste così come descritto nel presente Capitolato Speciale, nel rispetto del C.C.N.L. del settore applicato nonché degli accordi sindacali vigenti e si intendono nel loro complesso remunerativi.

L'Azienda si riserva sin d'ora di rinegoziare il canone contrattuale aggiudicato a seguito della presente procedura di gara qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati da ANAC (divisione AVCP), da altri Enti (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) e/o dal C.C.N.L. del settore applicato siano inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

5. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Alla luce di quanto disposto dall'art. 15 c. 13 lettera d) del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 n.135, ed in forza dei principi ispiratori di tale norma, in caso di attivazione di convenzioni CONSIP o convenzioni dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti (ARCA) per oggetti di fornitura analoghi, le condizioni contrattuali definite con l'aggiudicatario saranno adeguate a quelle migliorative definite dalle convenzioni stesse (CONSIP, ARCA). Ove il contraente si rifiutasse di adeguare le condizioni contrattuali in linea con quanto sopra, le Amministrazioni avranno il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite senza che l'aggiudicatario abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.

In attuazione della normativa regionale, qualora si proceda ad accorpamenti o aggregazioni di attività, l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto previa formale comunicazione, con preavviso di almeno 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite. In tal caso nulla sarà dovuto a titolo risarcitorio all'appaltatore da parte dell'Amministrazione.

L'Azienda si riserva, infine, la facoltà di rinegoziare i prezzi contrattuali aggiudicati a seguito della presente procedura di gara, qualora fosse riscontrato che i prezzi di riferimento indicati dall'AVCP e/o da altri Organismi (Osservatorio acquisti o contratti o altri siti nazionali a tal proposito istituiti) siano inferiori rispetto a quelli offerti ed aggiudicati in sede di gara.

6. NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme del presente CSA e dei suoi allegati, dal Disciplinare di gara, dal contenuto delle offerte, dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché dalle seguenti norme:

- EN 60601 generali;
- EN 60601-xx particolari e riferite specificatamente alle apparecchiature elettromedicali;
- UNI-ISO;
- DPR su dispositivi medici;
- ISPESL;
- CEI-CEE.

In caso di contrasto tra il contenuto delle offerte e le norme stabilite dal presente CSA e dai suoi allegati saranno queste ultime a prevalere, fatte salve naturalmente le migliorie eventualmente offerte in gara ed espressamente ritenute tali dalle ASST interessate.

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza del Codice Etico dell'Ente e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali.

7. PERSONALE E FORMAZIONE

La società aggiudicataria si impegnerà a destinare al servizio di che trattasi il personale in possesso dei requisiti tecnico professionali e di idoneità alla mansione assegnata.

La società è Responsabile dell'osservanza da parte dei propri dipendenti delle disposizioni di ordine interno che dovessero essere emanate dall'Azienda Sanitaria, che potrà richiedere, in qualsiasi momento, dandone adeguata motivazione, l'allontanamento del personale ritenuto non idoneo.

La società è tenuta a sostituire il personale messo a disposizione qualora non sia ritenuto idoneo dall'Azienda Sanitaria, su segnalazione motivata del DEC, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni alla richiesta ricevuta.

L'Azienda, in qualsiasi momento dell'esecuzione del contratto, ha la facoltà di esprimere, attraverso il Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto, il giudizio in ordine alla idoneità tecnico-qualitativa delle prestazioni erogate dal personale designato dalla ditta aggiudicataria e eventualmente richiederne, nel caso di giudizio negativo, la sostituzione entro un termine di 10 giorni dalla richiesta. La mancata ottemperanza da parte della ditta aggiudicataria alla richiesta di sostituzione delle unità di personale giudicate inadeguate, entro il termine di 10 giorni sopra indicato, integra la fattispecie di "grave inadempimento" agli effetti di quanto previsto al successivo art. 25.

8. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

Al fine di promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di prevenzione e sicurezza, nonché di fornire informazioni circa i rischi specifici esistenti negli ambienti della Stazione Appaltante, in allegato alla documentazione di gara viene posto il modelli DUVRI dell'Azienda relativo al servizio in argomento (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) che i partecipanti alla gara dovranno sottoscrivere per accettazione, fermo restando per l'Aggiudicatario, per tutta la durata del contratto, l'adempimento delle misure sottoscritte.

Al fine di eliminare eventuali interferenze, nelle fasi di esecuzione del contratto che prevedono la presenza continuativa di personale dell'Impresa presso le strutture dell'Azienda, tra gli operatori dell'impresa deve

essere individuato un responsabile del coordinamento. Il nominativo del suddetto coordinatore, congiuntamente a quello del Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione dell'Appaltatore, dovrà essere comunicato formalmente:

- al Direttore del Servizio di Prevenzione e Protezione,
- al DEC.

All'atto della formalizzazione dell'incarico, l'Azienda Appaltante e l'Aggiudicatario completeranno la redazione del DUVRI ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in conformità alla regolamentazione vigente nell'Azienda Appaltante e inoltre l'aggiudicatario fornirà copia del proprio documento di valutazione dei rischi redatto per lo specifico servizio appaltato e tutta la documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la verifica dell'idoneità tecnico professionale della società aggiudicataria e dei propri subappaltatori/subfornitori.

L'aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Azienda prima dell'avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del documento di valutazione del rischio per il servizio in oggetto dell'appalto e quanto altro regolamentato dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

9. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DEL CONTRAENTE

In considerazione della specifica finalità del servizio, la ditta aggiudicataria si impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto, ivi compreso il caso di sciopero. In tale ultimo caso, dovranno essere preventivamente comunicati al Direttore dell'Esecuzione dell'Appalto i nominativi degli operatori sostituiti ovvero le modalità di garanzia del servizio, nel rispetto degli standard minimi, nonché al Coordinatore aziendale.

La ditta medesima dovrà, in ogni caso, garantire le urgenze segnalate come tali dall'Ente.

Qualora si verifichi un'arbitraria e non giustificata sospensione del servizio da parte del contraente e allorché la stessa dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a 3 (tre) giorni, l'Azienda potrà ritenere risolto il contratto ed incamerare l'importo del deposito cauzionale, nonché domandare al contraente inadempiente il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso di sospensione/interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, l'Azienda avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio nel modo che riterrà più opportuno, addebitando all'appaltatore i relativi costi e le conseguenti spese, fatta salva ogni altra diversa ed ulteriore azione.

10.1 Scioperi e causa di forza maggiore

Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge 146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concerne i contingenti di personale.

L'aggiudicatario, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il dell'ASST.

Il contraente aggiudicatario provvederà, tramite avviso scritto e con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare all'Azienda Ospedaliera, per il tramite del DEC, i suoi coordinatori/assistenti/supervisor aziendali, della fornitura/servizio, la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

L'Azienda si riserva la facoltà di trattenere un importo calcolato in relazione al minore servizio prestato.

Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze dell'Ente, quest'ultimo provvederà allo svolgimento dello stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare al contraente inadempiente il maggior onere sostenuto.

10. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

Il contraente aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l'espletamento del servizio dovranno intendersi a totale carico dell'aggiudicatario.

Il contraente aggiudicatario si impegna a svolgere il servizio, oggetto del presente Capitolato speciale, in piena autonomia, in relazione all'organizzazione delle risorse da impiegare, al fine di garantire un adeguato livello dello stesso, con assunzione del relativo rischio di impresa, utilizzando personale tecnicamente qualificato e preparato. Tutti gli obblighi necessari per l'espletamento del servizio dovranno intendersi a totale carico dell'aggiudicatario.

In particolare è fatto obbligo all'aggiudicatario di:

- rendere operativi i servizi secondo i termini previsti e svolgerli secondo le modalità riportate nella documentazione di gara, tutta, e nel progetto tecnico-organizzativo di cui all'offerta;
- eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento in conformità a tutte le vigenti norme comunitarie, leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, applicabili ai servizi in oggetto, garantendone il buon andamento e la corretta esecuzione;
- assumere gli oneri che dovessero, eventualmente, essere sostenuti dalle Stazioni Appaltanti in conseguenza all'inosservanza di obblighi a suo carico o a carico del personale dipendente;
- assicurare l'ottemperanza - assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità in caso di inadempimento di qualsivoglia natura - agli obblighi nascenti dai documenti di gara, da parte di soggetti terzi esecutori dei servizi oggetto dell'affidamento;
- considerare inclusi nella percentuale di sconto offerta o, comunque, nel prezzo complessivo offerto, anche gli oneri e le spese, non specificatamente indicati, ma risultanti necessari per l'esecuzione dei servizi previsti dalla documentazione di gara;
- osservare le norme derivanti dalle vigenti disposizioni normative relative all'assicurazione degli operatori contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia, e le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire nel corso dell'affidamento;
- segnalare al DEC eventuali disguidi riscontrati durante l'espletamento del servizio, tali da pregiudicare l'esito del servizio stesso nonché la sicurezza degli operatori addetti al servizio;
- dotare il personale dedicato all'erogazione del servizio in oggetto di divise idonee, di tesserino di riconoscimento e distintivi, così come disposto dalle vigenti normative in materia di sicurezza;
- provvedere a tutte le spese ed ulteriori oneri, connessi al personale dipendente impiegato nell'appalto;
- far fronte ad ogni incombenza, anche non specificata nel presente Capitolato speciale, che si rendesse necessaria all'espletamento del servizio;
- consentire, in qualsiasi momento, l'effettuazione di controlli da parte dell'Ente;
- sostenere tutte le spese, ivi comprese quelle del bollo e della registrazione, inerenti la stipula del contratto;
- ottemperare alla normativa vigente in materia di privacy;

- obbligarsi ad assicurare, ai lavoratori impiegati, le condizioni economiche risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro della rispettiva categoria di appartenenza ovvero quelle proposte in sede di offerta, se migliorative;
- provvedere e sostenere le spese per la formazione ed assistenza del proprio personale;
- obbligarsi allo svolgimento di attività attinenti il servizio in oggetto anche se non esplicitamente descritte nel presente Capitolato ma, comunque, necessarie a garantire la regolare erogazione del servizio richiesto.

11. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31 marzo 2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.

Le fatture elettroniche dovranno essere trasmesse alla S.C. Risorse Finanziarie per la registrazione nel sistema contabile dell'Ente che provvederà ad inviarle al DEC per le verifiche di competenza.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Niguarda dovranno fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio: UFYQP8 (visitare anche www.indicepa.gov.it), Nome dell'Ufficio Uff_eFatturaPA.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP), ove presente.

Per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali. In particolare:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)
3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture da parte della S.C. Risorse Finanziarie (data di protocollo aziendale). In caso di ritardato pagamento, verranno corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso BCE vigente al momento dell'esigibilità del credito.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori fino a quando l'Impresa non avrà provveduto al pagamento delle penali e di tutti gli importi sostenuti dall'Ente per inadempienze contrattuali.

L'Ente non riconoscerà il corrispettivo nel caso in cui l'Impresa effettuasse prestazioni che non siano state preventivamente autorizzate dai servizi competenti.

L'Ente non darà luogo al pagamento delle fatture o di altri documenti liquidatori nel caso in cui l'Impresa non abbia istituito un conto corrente bancario o postale dedicato ai contratti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

Le spese relative alle commissioni bancarie e alle transazioni tramite POS sono a carico dell'Impresa.

Per la cessione del credito si rinvia all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/16.

12. RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

L'Impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

Si assume altresì ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o cose, arrecati all'Azienda o a terzi per fatto proprio o dei suoi dipendenti, o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Azienda da qualsiasi eventuale responsabilità o richiesta.

L'Impresa:

- è responsabile del buon andamento del servizio e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Azienda in conseguenza dell'inosservanza di obblighi previsti dalla normativa vigente o dal contratto;
- assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e risponde pienamente dei danni e infortuni causati a chiunque, nell'espletamento del servizio in oggetto, da negligenza, imprudenza ed imperizia o inosservanza delle prescrizioni di legge o contrattuali, oppure derivanti da violazione di norme impartite dall'Azienda e imputabili all'Impresa aggiudicataria, ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga;
- è tenuta al risarcimento di tutti i danni citati, senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, oltre all'obbligo di risarcire le penali e di subire l'eventuale risoluzione del contratto. In ogni caso danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali, s'intendono assunti dall'Impresa che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva, ed espressamente l'Azienda. A tal fine l'impresa, prima della sottoscrizione del contratto, oltre alla prevista cauzione, dovrà fornire la prova di aver stipulato, con primaria Compagnia di Assicurazioni, apposita polizza assicurativa, espressamente riferita all'attività oggetto del presente contratto e vincolata a favore dell'Azienda per responsabilità civile terzi (RCT) e per Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO) nei confronti dell'Azienda, dei terzi e dei prestatori d'opera, e professionale, derivante dall'esecuzione del contratto per un massimale annuo non inferiore a €**6.000.000,00** e con massimale per sinistro non inferiore a €**2.600.000,00**, con validità dalla data del contratto e per tutta la sua durata, comprensiva di eventuali proroghe. Il massimale unico della polizza assicurativa non rappresenta il limite del danno eventualmente da risarcire da parte dell'Impresa, per il quale, nel suo valore complessivo **accertato giudizialmente**, risponderà comunque quest'ultima. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente capitolato. Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni non coperti dalle predette coperture assicurative, oppure per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati giudizialmente accertati;
- è comunque tenuta a far fronte alle richieste danni intervenute anche successivamente alla conclusione del contratto, ma riconducibili alle prestazioni rese in ragione del presente contratto e per la durata del termine prescrizione;
- è tenuta a coprire anche la parte di danno ricompresa in eventuali franchigie di polizza, negli stessi tempi e con le stesse modalità di gestione di quelli eccedenti la franchigia stessa. In ogni caso, a copertura di tali partite e sul presupposto che le medesime non vengano anticipate dalla Compagnia assicuratrice, l'Impresa costituisce un fondo a garanzia di tali oneri pari a 5 (cinque) volte la franchigia stessa, in deposito infruttifero cui è ceduta all'Azienda prelazione in caso di inadempienze legate a tali obblighi risarcitori

L'Impresa assume su di sé tutti gli obblighi di competenza derivanti dal D.Lgs.81/2008 ed in particolare quelli contenuti nel presente DUVRI ex art 26 Dl.Lgs.81/2008. L'azienda è esonerata da ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura, compresi gli infortuni di terzi e del personale dell'impresa nell'esecuzione del contratto.

13. PENALITA'

Durante il periodo di vigenza del contratto, la ditta dovrà rispettare gli standard di resa previsti ed adempiere a tutte le obbligazioni derivanti dal contratto i cui contenuti si evincono dal presente Capitolato Speciale d'Appalto; dovrà, altresì, rispettare gli standard qualitativi del servizio ivi prescritti, nonché quelli indicati in sede di offerta.

A riscontro di un inadempimento delle obbligazioni contrattuali, parziale o totale, derivante da violazioni di norme di legge o del contratto da cui derivi, a sua volta, l'interruzione del servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, in quantità e/o qualità non tali da configurare giusta causa di risoluzione, la S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale Dipartimento Tecnico, a seguito di comunicazione formale da parte del DEC, provvederà a contestare l'inadempimento riscontrato e ad emettere, eventualmente, contestuale diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano, altresì, eliminate le disfunzioni ovvero fatte cessare le violazioni. Il fornitore è tenuto a presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa.

In caso di mancato riscontro entro i suddetti termini ovvero qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti ed esaustive, l'Azienda committente procederà ad applicare le penali che seguono, unitamente agli eventuali addebiti per tutti i danni arrecati a cose, beni, e strutture dell'ASST:

- 500 € per ogni violazione alle norme di sicurezza outilizzo improprio di attrezzature;
- 500 € per ogni mancata o ritardata esecuzione di un'intervento di natura correttiva;
- 500 € per ogni errata o inadeguata riparazione o ripristino;
- 500 € per ogni mancata esecuzione di un intervento di manutenzione straordinaria oltre i tempi richiesti stabiliti;
- 500 € per ogni mancata o negligente esecuzione di manutenzione preventiva;
- 500 € per ogni mancata o negligente esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica;
- 500 € per ogni mancata o negligente esecuzione dei controlli funzionali o di qualità;
- 500 € per ogni mancata o negligente esecuzione di intervento su chiamata;
- da € 100 a € 250 per ogni mancata risposta a specifica richiesta del Responsabile della Esecuzione del Contratto o del Responsabile della struttura utilizzatrice alla chiamata inerente guasti bloccanti per l'apparecchiatura o comunque di gravità tali da comportare carenze nel funzionamento dell'attività clinica della struttura richiedente;
- 500 € per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, superate le 24 ore.

L'aggiudicatario risponde altresì per il danno subito dall'Azienda derivante dalle spese di riparazione disposta d'ufficio e effettuata dall'impresa stessa o da altra impresa specializzata, nonché per gli ulteriori danni a cose o persone causati dal ritardo.

In ogni caso l'Azienda potrà avvalersi delle prestazioni di Ditte costruttrici o comunque di Ditte terze per la risoluzione di problemi addebitando al fornitore i relativi costi.

In ogni caso, l'Azienda potrà rivalersi in qualsiasi momento sulla cauzione prestata.

L'Azienda, dopo l'applicazione di 3 (tre) penalità derivanti dal mancato rispetto degli obblighi contrattuali di cui sopra o al verificarsi di **un grave inadempimento** delle obbligazioni da cui derivi un pregiudizio organizzativo e gestionale, accertato e dichiarato dal Direttore dell'Esecuzione, si riserva il diritto di dichiarare non compatibile il servizio e di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il limite stabilito dalla vigente normativa in materia.

In tutte le ipotesi sopra contemplate, resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda committente.

14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In conformità al disposto di cui all'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), il contratto potrà essere risolto in seguito ad una semplice dichiarazione dell'Ente, nei seguenti casi:

- a) incapacità da parte dell'Aggiudicatario di produrre la documentazione prevista dagli atti della procedura di gara, ovvero ove risultassero false le dichiarazioni rese al momento della formulazione dell'offerta mancato inizio dell'attività entro i termini di cui al presente contratto;
- b) esito negativo del periodo di prova, fissato dall'art. 2.1 del presente Capitolato;
- c) interruzione ingiustificata del servizio;
- d) inadeguatezza delle apparecchiature/attrezzature e del servizio di manutenzione in relazione allo standard richiesto;
- e) ripetuta partecipazione di personale di inaccettabile capacità lavorativa e professionale;
- f) interruzione del servizio causata da violazione di leggi o regolamenti;
- g) gravi e ripetute inadempienze notificate dall'Ente;
- h) subappalto prestato in difformità dalla vigente normativa o senza la necessaria preventiva autorizzazione;
- i) violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale;
- j) inadempienza accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali, nonché violazione delle norme relative ai contributi in favore dei lavoratori;
- k) inadempimento degli obblighi da parte dell'impresa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Legge 136 del 13/8/2010 e s.m.i.
- l) gravi violazioni del Codice Etico Aziendale o del Patto d'integrità Regionale.

La risoluzione di diritto del contratto comporterà l'incameramento del deposito cauzionale, nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall'Azienda.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui sopra, l'Amministrazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e, in particolare, si riserva di esigere dal contraente il rimborso di eventuali maggiori spese incontrate rispetto a quelle che avrebbero sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

L'impresa si dovrà attenere alla vigente normativa riguardo all'interruzione di pubblico servizio e dovrà rispettare completamente le esigenze operative degli enti e prestare piena collaborazione per assicurare il subentro meno problematico possibile di altra Impresa nell'esecuzione del contratto.

15. CESSIONE E SUBAPPALTO

Si rinvia alla normativa vigente in materia (D.Lgs. n. 50/2016, art. 105-106).

E' vietata la cessione del contratto.

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del contratto oggetto della presente gara il Fornitore verrà nominato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati per tutta la durata del contratto. A tal fine il Responsabile verrà autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegnerà ad effettuare, per conto dell'Amministrazione (Titolare del trattamento), le sole operazioni necessarie per fornire il servizio oggetto del contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE e delle istruzioni fornite da parte del Titolare. Il Responsabile si impegnerà a presentare, su richiesta dell'Amministrazione, garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

17. FORO COMPETENTE

In caso di ricorso all'Autorità Giudiziaria nella fase di indizione e svolgimento della procedura di gara sarà competente esclusivo e inderogabile il Foro di Milano.

Per tutte le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto, sarà esclusivamente competente il Foro della sede dell'Azienda sanitaria.

18. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Si informa che per la presente gara, il responsabile del procedimento è l'Ing. Giuseppe Lorenzon - Direttore S.C. Edile e Impianti (Tel. 02.6444.2206, email giuseppe.lorenzoni@ospedaleniguarda.it) e l'impiegato istruttore è il dott. Alessandro Gervasi (Email: alessandro.gervasi@ospedaleniguarda.it).